



REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", come approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successivamente modificato;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 144/2024, che ha disposto la convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024, il Magistrato relatore Primo Ref. Emanuele Scatola;

Visti i commi 166 e ss. dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in cui si dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*;

Atteso che, ai sensi del successivo comma 167 del citato articolo 1, *“la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto (...) di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (nel prosieguo, per brevità, Tuel), in particolare l'art. 148 - bis;

Vista la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR con la quale, nell'adunanza del 23 aprile 2024, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le *“Linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2023 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

Vista la deliberazione n. 111/2024/INPR di questa Sezione, che stabilisce: *“la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024, approvata dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 23 aprile 2024 (rendiconto Enti locali 2023), è integralmente recepita nel testo allegato, comprensivo delle linee guida e del relativo questionario, con annessa tabella PNRR e nota metodologica”*;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione n. 21/2024, che ha fissato la data del 31 ottobre 2024 come termine ultimo per l’invio del questionario relativo al rendiconto 2023, da effettuarsi tramite accesso alla piattaforma *“Questionari Finanza Territoriale”*, mediante l’apposito link <https://servizionline.corteconti.it/>;

Visto l’avviso del 31/10/2024, inserito sul portale FiTNet/Con.Te, con cui il suddetto termine è stato prorogato al 30 novembre 2024;

Rilevato che il **Comune di Liveri (NA)** è risultato inadempiente all’obbligo di legge di trasmissione del questionario relativo al **rendiconto 2023**;

Vista la mail di sollecito inviata da questa Sezione, tramite il sistema *“Limefit”*, in data 6 dicembre 2024, con la quale si chiedeva la compilazione e l’invio del questionario relativo al rendiconto 2023;

Considerato che allo stato – all’esito degli accertamenti svolti dal Servizio di supporto di questa Sezione - persiste l’inadempimento da parte del Comune di Liveri (NA) all’obbligo di legge in tema di trasmissione del questionario relativo al rendiconto della gestione 2023;

Considerato che il mancato invio del suddetto questionario, alla stessa stregua del ritardo nella trasmissione, costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio, funzionale allo svolgimento dei compiti intestati alla magistratura contabile a tutela dell’equilibrio di bilancio (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo

per la Lombardia, deliberazione 5 luglio 2017, n. 198/PRSE; Corte dei conti, Sezione regionale per la Puglia, deliberazione 5 ottobre 2017, n. 130/PRSP);

Considerato che il punto 1.9.7. dei *“Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali”*, approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenzia che il mancato invio della documentazione in esame può costituire causa di revoca per inadempimento (art. 235, comma 2, Tuel; al riguardo cfr., Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 71/2019/PRSE);

Ritenuto che compete agli Organi istituzionali dell'Ente assicurare, mediante idonee iniziative, l'adempimento di un obbligo fissato dalla legge, al quale finora non è stata data attuazione;

Ritenuto che la mancata adozione di tali iniziative potrà essere valutata, da questa Sezione regionale di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148-*bis* del Tuel;

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta il mancato adempimento, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva, all'obbligo di trasmissione della relazione di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, relativa al rendiconto 2023;
- dispone che la presente la presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Liveri (NA), al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

- ordina che il Comune dia comunicazione a questa Sezione dell'avvenuto adempimento al suddetto obbligo di legge;
- dispone che la presente pronuncia di accertamento sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'ESTENSORE
Emanuele Scatola

IL PRESIDENTE
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il

il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato